



**Ipotesi di ACCORDO**


*Sui criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree*

*Il giorno 15/05/2025 la Delegazione trattante di parte pubblica Comparto Sanità (Decreto del Direttore Generale n. 6/D.G./51 del 23/01/2025):*

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	TERESA FOINI	
DIRETTORE SANITARIO	ALBERTO GIOVANNI AMBROSIO	
DIRETTORE F.F. DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE	GIUSEPPINA GRUGNETTI	
DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	ELENA MARIA GALATI	
DIRETTORE SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	TEODORO CASAZZO	

*e le seguenti Organizzazioni Sindacali (OOSS) rappresentative:*

FP CGIL	
FPS CISL	
FPL UIL	
FIALS	
NURSING UP	
NURSIND	

R.S.U.	

### PREMESSO CHE

La progressione economica all'interno delle aree è uno strumento finalizzato a premiare, in modo selettivo, l'acquisizione di incrementati livelli di professionalità dei dipendenti e che, stante la natura selettiva, possono essere riconosciute progressioni economiche solo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali rilevati attraverso il processo di valutazione.

### VISTO

L'art. 4 comma 3 lett. c) del CCNL relativo al personale del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria triennio 2019-2021 il quale stabilisce che "i criteri di selezione del personale sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del CCNL del Comparto sanità del 2.11.2022" nel rispetto delle indicazioni di cui al medesimo comma.

**Tutto ciò premesso, le parti, in analogia a quanto definito per il personale del comparto assistenza, concordano quanto segue**

- di destinare alla media delle ultime tre valutazioni individuali una quota del punteggio totale pari al 60% e all'esperienza professionale maturata una quota pari al 40%. Nel computo degli anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Istituti, Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso Aziende Ospedaliero-Universitarie pubbliche e private nazionali o presso Università o centri di ricerca pubblici e privati nazionali nel medesimo o corrispondente profilo, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche, Università pubbliche e private o centri di ricerca pubblici e privati europei o internazionali, nelle medesime o corrispondenti attribuzioni;

- in caso di parità di punteggio all'interno della graduatoria finale, si applicheranno i criteri di priorità di seguito riportati:

1. personale che non abbia conseguito le progressioni economiche attribuite con decreto del Direttore Generale n.5/D.G./1329 del 22 dicembre 2020;
2. personale in possesso di titolo di studio superiore rispetto a quello prescritto per l'assunzione nel profilo professionale.

ULL  


CLSCFP  


FIALS  
